



ENEL-EGI-29/05/2020-0008495

Enel Green Power Italia S.r.l.
OPERATION & MAINTENANCE WIND ITALY

00198 Roma - Viale Regina Margherita 125
T. +39 06 83051

MINISTERO AMBIENTE TUTELA
TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE
GENERALE PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO
SVILUPPO
CRESS@PEC.minambiente.it

Gianluigi Nocco-Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
nocco.gianluigi@minambiente.it

cress-5-Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
cress-5@minambiente.it

EGI/O&MW

enelgreenpoweritalia@pec.enel.it

Oggetto: Osservazioni al progetto cod. procedura 4865 relativo alla realizzazione del "Parco Eolico Poggio d'Oro" del proponente Exenergy S.r.l.s

Spett.Le Ministero,

con riferimento alla procedura autorizzativa in oggetto, la scrivente Società, non coinvolta nell'iter in corso, rimette le proprie osservazioni di competenza nella nota allegata, in quanto titolare di un impianto eolico in esercizio ubicato nei Comuni di Potenza, Pietragalla ed Avigliano, in prossimità dell'impianto in oggetto.

Restiamo in attesa di cortese riscontro e porgiamo,

Cordiali saluti

Francisco Sierra Fernandez
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.

1/1

Id. 14217175

CRITICITA' RILEVATE SUL PROGETTO E SULLO SIA DEL "PARCO EOLICO POGGIO D'ORO" SOCIETA' PROPONENTE "EXENERGY s.r.l.s."

Esaminata la documentazione, sono state rilevate una serie di criticità, riconducibili ai punti che seguono:

1. Interferenza con aerogeneratori di proprietà Enel Green Power Italia (nel seguito EGP)
2. Aree Tutelate ai sensi dlgs 42/2004
3. Aree e siti non idonei (PIEAR L.R. n. 1/2010)
4. Aree e siti non idonei (LR n. 54/2015)
5. P.A.I. e FRANE
6. Requisiti di sicurezza (PIEAR L.R. n. 1/2010)

1. INTERFERENZA CON AEROGENERATORI EGP

La distanza tra gli aerogeneratori in progetto (Vestas V117) e quelli in esercizio di EGP (Repower MM92) viene accertata riferendosi all'elaborato grafico dello Studio di Impatto Ambientale denominato A.20.a.4 TAV.SIA.

Va premesso che dalla relazione generale A.1 di progetto, si evince che vi è consapevolezza da parte di progettista e committente che l'impianto in progetto potrà arrecare pregiudizio all'esercizio dell'impianto EGP esistente, tant'è che nella stessa si riporta:

"In ogni caso il Committente si impegna, nell'eventualità di reclami da parte del gestore delle turbine esistenti, a concordare eventuali provvedimenti (compensazioni o fermi macchina in particolari condizioni)."

Nella stessa relazione, a pag. 31 Paragrafo E.4, si riferisce che:

"La distanza di rispetto con le macchine esistenti è pari invece a 455,5 m richiesti dalla normativa regionale pari a 3 diametri macchina maggiore più la lunghezza della pala delle due macchine o, in altre parole, la distanza dei tre diametri della macchina maggiore deve essere tra le proiezioni a terra dei due rotori."

Ciò premesso, deve evidenziarsi che in realtà, al fine di mitigare l'impatto, il PIEAR (paragrafo 1.2.1.6. dell'Appendice A), nella *Fig. A-B: Distanze minime tra aerogeneratori*, rappresenta una distanza minima di 6 diametri del rotore nella direzione del vento, così come anche le Linee Guida di cui al DM 10.09.2010 (paragrafo 3.2 dell'Allegato 4, lettera n) indicano una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri del rotore nella direzione prevalente del vento.

In ragione di quanto sopra, assumendo quale direzione prevalente del vento quella da Sud-Ovest, come peraltro risulta dalla relazione di progetto denominata A.5., la distanza da tenere in tale direzione tra gli aerogeneratori in progetto (Vestas V117) e quelli in esercizio di EGP (Repower MM92), considerando la proiezione a terra dei due rotori, deve essere pari a 6 diametri macchina maggiore più la lunghezza della pala delle due macchine e quindi 806,5 m.

Dall'esame del citato elaborato grafico denominato A.20.a.4 TAV.SIA si evince che così non è; infatti **risulta che non vi è rispetto delle distanze, come sopra individuate, tra i seguenti aerogeneratori:**

distanza WTG 1 - EGP 2 = 516 m < 806,5 m
distanza WTG 12 - EGP 8 = 445 m < 455,5 m
distanza WTG 12 - EGP 7 = 470 m < 806,5 m

La distanza minima di sei rotori non sarebbe rispettata anche nel caso in cui la si volesse misurare in asse alle turbine perché pari a 702 m se si considera il rotore della Vestas V117 e pari a 552 m se si considera il rotore della Repower MM92, valori entrambi maggiori delle distanze tra WTG 1 - EGP 2 e tra WTG 12 - EGP 7.

2. AREE TUTELATE D.LGS. 42/2004

Le interferenze dell'impianto, aerogeneratori ed opere connesse, con le aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., vengono accertate riportandosi all'elaborato grafico dello Studio di Impatto Ambientale denominato A20.a6.TAV.SIA.

Da questo si evince che:

- le WTG 7 e WTG 13, compreso viabilità e cavidotto, ricadono all'interno di boschi e, pertanto, all'interno delle **aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lettera g)**;
- il cavidotto relativo alla WTG 1 ricade all'interno di boschi, **aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lettera g)**;
- viabilità e cavidotto relative alla WTG 6 ricadono nella fascia di 150 m dalle sponde di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, **aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lettera c)**;
- il cavidotto di connessione alla SE e quello relativo alla WTG 13 ricade all'interno di zone di interesse archeologico (Cozzo Staccata e tratturo della Marina) e quindi all'interno delle **aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lettera m)**.

Nulla si rappresenta né nel citato elaborato, né in altri elaborati di progetto e/o dello S.I.A., circa la presenza di zone gravate da usi civici, **aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 lettera h)**.

Le criticità di cui sopra non risultano adeguatamente evidenziate negli elaborati del progetto; infatti, **nella Relazione Paesaggistica, denominata A21a.1.DOC.PAE**, a pag. 14 si legge:

“In relazione ai beni Tutelati per Legge ai sensi dell' art. 142 del Dlgs 42/2004, nell'area di interesse del parco eolico sono presenti i seguenti Beni Paesaggistici:

Art. 142 comma 1 lettera c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Art. 142 comma 1 lettera g): i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Art. 142 comma 1 lettera m): tratturi, in quanto zone di interesse archeologico e culturale di cui DM 30/12/1983.

Le interferenze delle opere di progetto rispetto ai suddetti beni paesaggistici è la seguente:

1. *Le opere non interferiscono con le aree tutelate ai sensi dell' art. 142 comma 1 lettera c: i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua.*
2. *Gli aerogeneratori sono esterni a tali aree tutelate ai sensi dell' art. 142 comma 1 lettera g: i territori coperti da foreste e da boschi; la piazzola di montaggio dell' aerogeneratore n. 13 interessa parzialmente ex-superfici boscate, ad oggi non ancora classificata dal PPR come area tutelata.*
3. *il cavidotto di connessione principale del Parco eolico alla SSE di Vaglio interessa l' area di pertinenza del Tratturo della Marina, attualmente ricalcato dalla strada comunale, parzialmente asfaltata, ed è pertanto necessaria l' acquisizione del parere anche da parte della Soprintendenza Beni Archeologici della Basilicata in quanto i beni sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nel D.M. 22.12.1983; il cavidotto verrà realizzato completamente*

interrato senza opere fuori terra attraverso la tecnica della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), tecnica che non implica alterazione morfologica e dell'aspetto esteriore dei luoghi."

3. AREE E SITI NON IDONEI (PIEAR L.R. n. 1/2010)

Nel paragrafo 1.2.1.1. dell'Appendice A del PIEAR, che elenca le aree e i siti non idonei, si riporta che "in queste aree non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione", in quanto aree che si ritiene necessario preservare per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico o per effetto della pericolosità idrogeologica.

Con riferimento al caso in questione, tra le aree e siti non idonei secondo il PIEAR, interessa citare:

- i siti archeologici, storico-monumentali e architettonici con fascia di rispetto di 1000 m;
- le superfici boscate governate a fustaia;
- le aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- le aree fluviali con fasce di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.lgs. n. 42/2004).

Le interferenze dell'impianto con dette aree vengono accertate riportandosi all'elaborato grafico dello Studio di Impatto Ambientale denominato A20.a6.TAV.SIA.

Da questo risulta che:

- il cavidotto di connessione alla SE, oltre ad interessare il Tratturo della Marina, insieme al cavidotto relativo alla WTG 13 ricade all'interno del sito archeologico (Cozzo Staccata), il cavidotto di connessione alla SE, la viabilità e il cavidotto delle WTG 4, WTG 5, WTG 7 e WTG 13 ricadono nel buffer di 1000 m dal sito archeologico di Cozzo Staccata;
- il cavidotto relativo alla WTG 1 nonché le WTG 7 e WTG 13, compreso viabilità e cavidotto, ricadono all'interno di boschi;
- viabilità e cavidotto relative alla WTG 6 ricadono nella fascia di 150 m dalle sponde di fiumi, torrenti e corsi d'acqua.

Deve evidenziarsi inoltre che né gli elaborati del progetto, né lo S.I.A., contengono informazioni circa le aree boscate e a pascolo percorse da incendio negli ultimi 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. AREE E SITI NON IDONEI (L.R. n. 54/2015)

Tra le Aree e Siti non idonei per gli impianti eolici di grande generazione, come individuati dalla L.R. n. 54/2015, vi sono i buffer di cui al punto 1.4 Beni paesaggistici dell'Allegato "A"; questi ultimi, in riferimento ai centri urbani sono pari a 3000 m dal perimetro dell'Ambito Urbano, in riferimento ai Centri Storici sono pari a 5000 m.

La citata L.R. 54/2015 è stata modificata e integrata dalle L.R. 5/2016, 19/2017, 21/2017 e 38/2018.


In particolare la L.R. 38/2018 ha introdotto con il comma 1 dell'art. 43 la seguente modifica:

"I Buffer di cui al punto 1.2 Beni monumentali 1.4 Beni paesaggistici: in riferimento a laghi ed invasi artificiali, fiumi, torrenti e corsi d'acqua, centri urbani, centri storici, 2.4 Rete Natura 2000, così come individuati e definiti nell'Allegato A della legge regionale n. 54/2015 e ss.mm.ii., trovano applicazione esclusivamente nelle aree territoriali visibili dal bene monumentale vincolato se l'impianto FER in progetto non risulta in correlazione visiva con lo stesso bene vincolato da punti di vista privilegiati."


Negli elaborati del progetto e nello SIA (Quadro di Riferimento Programmatico paragrafo 1.7.2.4) si richiama spesso la modifica introdotta dall'art. 43 della L.R. 38/2018 per disapplicare i buffer di 3000 m dal perimetro dei Centri Urbani e di 5000 m dai Centri Storici.

Questo perché, come evincibile dalle figure che seguono, le WTG 1, WTG 2, WTG 3, WTG 4, WTG 5, WTG 6, WTG 7, ricadono tutte nel buffer di 5000 m del centro storico di Pietragalla, le stesse a meno della sola WTG 1 ricadono altresì nel buffer di 3000 dal centro urbano di Pietragalla, le WTG 1, WTG 2, WTG 8, WTG 9, WTG 10, WTG 11 e WTG 12 ricadono all'interno del buffer di 3000 m dal centro urbano di San Nicola.


Tutti gli aerogeneratori quindi, ad eccezione della WTG 13, ricadono in buffer di centri storici/centri urbani compresi tra le Aree e Siti non idonei così come individuati dalla Regione Basilicata nel recepire i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti FER ai sensi del D.M. 10.09.2010.



Buffer 5000 m da nucleo originario Pietragalla



Buffer 3000 m da perimetro centro urbano Pietragalla



Buffer 3000 m da centro urbano di San Nicola

In proposito è sicuramente utile e opportuno richiamare la Sentenza della Corte Costituzionale N. 286 del 3 dicembre 2019, intervenuta quindi in data successiva a quella dell'istanza del progetto in questione, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 delle L.R. n. 38/2018, confermando quindi che tra le Aree e Siti non idonei per gli impianti eolici di grande generazione, individuati dalla L.R. n. 54/2015, vi sono i buffer di cui al punto 1.4 Beni paesaggistici dell'Allegato "A" che, in riferimento ai centri urbani, sono pari a 3000 m dal perimetro dell'Ambito Urbano, in riferimento ai Centri Storici, sono pari a 5000 m.

Ulteriori interferenze tra l'impianto in progetto e le Aree e Siti non idonei di cui alla L.R. 54/2015 e ss.mm.ii., possono accertarsi dall'esame dell'elaborato grafico dello S.I.A. denominato A20.a9.TAV.SIA.

Da questo risulta infatti

- **vi è interferenza delle WTG 8, WTG 9, WTG 10 e WTG 11 con il buffer di 1000 m da laghi e invasi artificiali - art. 142, c.1, let. a D.lgs 42/2004** - nella Relazione generale A.1 a pag. 17, si ritiene di risolvere l'interferenza minimizzando la rilevanza del bene oggetto di vincolo, riferendo che lo stesso "è dovuto ad una pozza d'acqua a scopo irriguo di nessuna rilevanza ambientale" ;
- **vi è interferenza delle WTG 3 e WTG 6 con il buffer di 500 m da fiumi, torrenti e corsi d'acqua - art. 142, c.1, let. c D.lgs 42/2004** - nella Relazione generale A.1 a pag. 17, si tenta di risolvere l'interferenza disapplicando il vincolo, riferendo in assenza di adeguate motivazioni che "il buffer da 500 m relativo ai corsi d'acqua è stato riportato a 150 m secondo indicazione PIEAR" ;
- **vi è interferenza di alcune WTG con beni archeologici tutelati Ope Legis**, che si tenta di risolvere riferendo che la stessa è "solamente dovuta alla pessima approssimazione della linea di demarcazione";
- **vi è interferenza delle WTG 7 e WTG 13 con i boschi**, contrariamente a quanto si riporta nella Relazione generale A.1 a pag. 19, in cui si legge "Gli aerogeneratori non interferiscono con alcuna delle aree comprese nel sistema ecologico."

5. P.A.I. e FRANE

Nella Relazione Paesaggistica, elaborato A.21.a.1, si riporta:

"Secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I), dell'Autorità di Bacino della Basilicata, redatto e finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico ed alla riduzione degli attuali livelli di pericolosità, le aree interessate dagli interventi progettuali, non ricadono all'interno di aree a rischio frana di qualsiasi categoria (vedasi relazione geologica)."

L'esame dell'elaborato grafico A.20.a.8TAV.SIA, dal titolo Piano di Assetto idrogeologico, conduce però a conclusioni sicuramente diverse; da questo risulta infatti che:

con riferimento ad aree ASV (aree assoggettate a verifica idrogeologica), aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o quiescenti, da assoggettare a specifica ricognizione e verifica, vi sono interferenze con **viabilità e cavidotto per WTG 1, WTG 2 e WTG 4;**

con riferimento ad aree a rischio R2, aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e l'agibilità degli edifici, vi sono interferenze con **viabilità e cavidotto per WTG 4, WTG 5 e WTG 6;**

con riferimento ad aree a rischio R4, aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche, vi sono interferenze con **viabilità e cavidotto per WTG 13**.

Del resto, come si evince dalla cartografia del web gis della Regione Basilicata consultabile al link <http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=5FCEE499-0BEB-FA86-7561-43913D3D1B65>, l'area interessata dall'impianto è caratterizzata da significativa propensione al dissesto e, di conseguenza, le valutazioni tecniche necessarie alla verifica della compatibilità delle opere dovrebbero considerare anche il possibile effetto sulla stabilità delle strutture esistenti.

6. REQUISITI DI SICUREZZA (PIEAR L.R. n. 1/2010)

Le procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici del PIEAR, al paragrafo 1.2.1.4 dell'Appendice A, prescrivono **requisiti di sicurezza inderogabili** per poter avviare l'iter autorizzativo dei progetti.

Con riferimento al caso in questione, giova analizzare i seguenti:

"a-bis) Distanza minima di ogni aerogeneratore dalle abitazioni determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica (relativi a tutte le frequenze emesse), di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 2,5 volte l'altezza massima della pala (altezza della torre più lunghezza della pala) o 300 metri;

b) Distanza minima da edifici subordinata a studi di compatibilità acustica, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri;

c) Distanza minima da strade statali ed autostrade subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri;

d) Distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;

d-bis) Distanza minima da strade di accesso alle abitazioni subordinata a studi di sicurezza. In caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;"

6.1 Con riferimento allo studio di compatibilità acustica che fa parte del progetto e dello SIA, relativa verifica e stima degli impatti, si riferisce quanto nel seguito.

Ai fini del corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio, le Linee Guida Nazionali in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili emanate con DM 10.09.2010, stabiliscono che occorre effettuare rilevamenti fonometrici al fine di verificare l'osservanza dei limiti indicati dal DPCM 14.11.1997, segnatamente prima della realizzazione dell'impianto, per accertare il livello di rumore di fondo e, successivamente, effettuare una previsione dell'alterazione del clima acustico prodotta dall'impianto, anche al fine di adottare possibili misure di mitigazione dell'impianto, dirette o indirette, qualora siano riscontrati livelli di rumorosità ambientale non compatibili con i limiti normativamente stabiliti.

Lo Studio di Fattibilità Acustica, muovendo da un quadro conoscitivo del contesto fortemente carente, si basa sull'errato presupposto che il rumore residuo posto a base dell'analisi previsionale, sia di origine esclusivamente naturale (azione del vento sulla vegetazione), avendo trascurato il contributo al rumore di fondo delle sorgenti di rumore di origine antropica e, soprattutto, avendo trascurato il contributo al clima acustico della zona dovuto al funzionamento degli aerogeneratori preesistenti.

Le valutazioni sul rumore residuo si basano su criteri inaccettabili, concettualmente e metrologicamente errati, se si considera che, nello Studio di Fattibilità, sono stati individuati 26 ricettori dislocati nella vasta area di intervento, ritenuti in posizione più esposta rispetto agli aerogeneratori di progetto, così come prevede la normativa tecnica di riferimento, la quale stabilisce che la campagna di

monitoraggio acustico ante operam deve essere effettuata presso i ricettori più esposti all'interno dell'area di influenza e, la misurazione deve essere rappresentativa della reale posizione del ricettore.

Tuttavia, **per tutti i ricettori e nelle diverse condizioni di vento prese in esame** (rispettivamente con velocità di 6 m/s, 7 m/s, 8 m/s, 9 m/s e 10 m/s), **è stato applicato uno stesso livello di rumore residuo (non misurato)**, teoricamente ricavato in funzione della velocità del vento, mediante una formula di fonte ISPRA (N.103/2013), che, fornendo una stima della (sola) rumorosità residua direttamente collegabile al vento, non può sostituire i rilevamenti strumentali ante operam espressamente richiesti dalla normativa in vigore.

Inoltre, **sotto il profilo acustico previsionale, l'impianto eolico in progetto evidenzia una situazione post operam fortemente critica, a causa del superamento dei limiti assoluti e differenziali normativamente stabiliti, dovuto esclusivamente al funzionamento degli aerogeneratori di progetto, che si evidenzia ancora più critica, se si considera il concomitante funzionamento di analoghi impianti di generazione già autorizzati, installati e regolarmente in esercizio nel medesimo contesto territoriale.**

Infatti, i risultati numerici dell'analisi previsionale di impatto acustico, parte integrante del Progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, contrariamente a quanto surrettiziamente sostenuto nelle conclusioni dello Studio di Fattibilità Acustica e della Valutazione degli impatti cumulativi sulla salute e sulla pubblica incolumità, evidenziano una sostanziale incompatibilità dell'impianto eolico in progetto con il clima acustico-ambientale ante operam, per le situazioni di superamento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali normativamente stabiliti, che si registrano in corrispondenza della quasi totalità dei ricettori più esposti presi in esame, sin dai più bassi valori della velocità del vento e con il solo contributo del rumore imputabile al funzionamento degli aerogeneratori di progetto.

Sotto analogo profilo, **l'elaborato sulla "Valutazione degli impatti cumulativi" allegato al progetto, di primaria importanza per la formulazione del conclusivo giudizio di compatibilità acustica, si evidenzia del tutto inattendibile e inutilizzabile, mancando ogni riferimento al carico acustico complessivo.**

Infatti, nonostante la preliminare precisazione in "Premessa", circa la finalità di "verificare la variazione dell'impatto di alcune componenti più sensibili nell' area vasta dall' impianto tra il progetto e gli altri impianti esistenti o per i quali sia in corso l' iter autorizzativo o l' iter autorizzativo ambientale", l'elaborato non contiene, in effetti, alcuna valutazione quali-quantitativa del rumore ambientale producibile dal concomitante funzionamento dell'impianto eolico in progetto con gli aerogeneratori esistenti, nè tanto meno contiene alcuna verifica sulla compatibilità dei livelli sonori cumulativi con i valori limite di immissione assoluti e differenziali normativamente stabiliti.

Nel merito dello stesso elaborato sulla "Valutazione degli impatti cumulativi" , deve evidenziarsi che, ai fini del conclusivo giudizio di compatibilità acustico-ambientale, si fa riferimento ai valori limite assoluti di immissione diurno/notturno di 60/50 dB(A) normativamente stabiliti dal DPCM 14.11.1997 per Classe Acustica III^A, che non trovano coerente corrispondenza nello Studio specialistico di Fattibilità Acustica, in cui il Tecnico Competente in Acustica Ambientale ha invece applicato i (più restrittivi) valori limite di 55/45 dB(A) riferibili alla Classe Acustica II^A, avendo peraltro trascurato il contributo al rumore ambientale dovuto alla presenza delle altre sorgenti impattanti analoghe (n.ro 24 aerogeneratori di grossa taglia, già autorizzati, esistenti e funzionanti).

Nel merito delle situazioni che evidenziano superamenti dei valori limite di immissione, si fa rilevare che, dall'esame della Tabella 7 - Livelli assoluti di immissione del parco - riportata nello Studio di Fattibilità Acustica, si registrano livelli di rumore ambientale che, alle diverse velocità del vento ipotizzate (6 m/s, 7 m/s, 8 m/s, 9 m/s, 10 m/s), superano i limiti normativi di 45 dBA (Classe II^A notturno), 50 dBA (Classe III^A notturno) e 55 dBA (Classe II^A diurno, Classe IV^A notturno) presso i ricettori più esposti, avendo considerato esclusivamente il funzionamento dell'impianto oggetto di valutazione:

Inoltre, dall'esame della Tabella 8, si rilevano altresì numerose situazioni di superamento del valore limite di

immissione differenziale diurno/notturno di 5/3 dB(A), rispetto ai diversi livelli di rumorosità residua rispettivamente di 38,1 dB(A), 41,1 dB(A), 43,8 dB(A), 46,2 dB(A) e 48,3 dB(A), teoricamente ricavati alle diverse velocità del vento rispettivamente di 6 m/s, 7 m/s, 8 m/s, 9 m/s e 10 m/s.

In definitiva, la errata considerazione della situazione attuale dei luoghi è fonte di errate valutazioni progettuali, in quanto ha determinato una sottovalutazione dei superamenti dei valori limite di immissione normativamente stabiliti e ha condizionato una verifica del criterio differenziale dall'esito prevedibilmente scontato, se si considera che il rumore residuo (a sorgente inattiva), teoricamente calcolato in base al solo contributo del vento, è stato confrontato con un valore del rumore ambientale a sorgente attiva surrettiziamente ridotto, prescindendo dal rumore producibile dal concomitante funzionamento degli aerogeneratori esistenti, motivo per cui il livello di rumore differenziale appare surrettiziamente "contenuto", tanto da determinare un (apparente) rispetto del criterio differenziale diurno/notturno di 5/3 dB(A) normativamente stabilito, che non trova alcun effettivo riscontro.

Lo Studio di Fattibilità Acustica, muovendo da un quadro conoscitivo del contesto fortemente carente e, avendo sottovalutato i superamenti, non contiene nemmeno alcuna previsione di contenimento acustico né alcuna stima della entità della regolazione acustica eventualmente necessaria per ridurre l'impatto sonoro.

Per quanto esaminato e accertato, la proposta progettuale risulta incompatibile con la situazione acustico-ambientale del sito e con la salvaguardia della salute pubblica.

6.2 Con riferimento alle verifiche di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e relativo studio della gittata che fa parte del progetto e dello SIA, relativa verifica e stima degli impatti, si riferisce quanto nel seguito.

L'elaborato di progetto A.7 dal titolo relazione specialistica - Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti, riporta il calcolo teorico della gittata nel caso di rottura della pala dell'aerogeneratore il cui valore risulta $D_{max}=282,54$ m.

A tal proposito si evidenzia che il progettista assume, senza alcuna prova e/o dimostrazione e/o motivazione, che il massimo valore della gittata si verifica assumendo il distacco della pala in corrispondenza di un angolo di 53° rispetto al piano orizzontale.

Nell'elaborato viene riportata anche un'analisi sulla rottura di un frammento della pala, prendendo a riferimento lo studio pubblicato da *BP Power1*, ente scientifico di ricerca certificato, su richiesta di *Vestas Wind Systems*, riferito però alla turbina *Vestas V80*. Nella relazione si legge che:

“I risultati presentati nel documento mostrano gittate (per pala intera o frammento) che vanno oltre i 500m.”

Vengono quindi riferite successive considerazioni del progettista per poter concludere di ritenere improponibile, per il numero di variabili associate, un calcolo deterministico della gittata di un ipotetico frammento e ritenere quindi una scelta congruente il valore definito di 285 m.

Nella valutazione degli impatti, nell'elaborato A.17.a.3.DOC.SIA Quadro di Riferimento Ambientale, al paragrafo 3.7.14.1 di pag. 177 si legge:

“In un intorno di ampiezza pari a quello della gittata dalle pale di progetto non ricadono o strade interessate da traffico intenso (SP e SS). Pertanto, è da escludere che l'impianto proposto possa arrecare danni alla salute pubblica per distacco accidentale di una pala.”

Nulla si riferisce circa la distanza da abitazioni e edifici, né si fa riferimento alla minima distanza inderogabile fissata dal PIEAR di 300 m.

Lo SIA comprende un elaborato grafico A.20.a.4 TAV.SIA in cui si rappresentano le WTG di progetto e, per ciascuna di esse, un buffer di 400 m con le abitazioni che vi ricadono, senza però precisare l'effettiva distanza tra edifici e aerogeneratori. Il buffer è quindi superiore sia ai 285 m calcolati sia ai 300 m, distanza minima prevista dal PIEAR, ma inferiore ai 500 m di cui allo studio *BP Power1* citato nella relazione di progetto.